



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Settore III: Gestione del territorio – Sportello unico

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA) Tel. 0828.81.21.11

Email settoreterzo@comune.capaccio.sa.it

Ordinanza n. 66

Del, 27 FEB. 2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(Decreto del Commissario Prefettizio del 12 gennaio 2012 prot. n. 1096)

VISTA la comunicazione del Corpo Forestale dello Stato, redatta a seguito di sopralluogo congiunto con personale di questo settore, pervenuta in data 03.08.2010 prot. 34212, dalle quale si rileva che il Sig. BIFULCO Giuseppe, nato a Salerno il 08.06.1967 e residente a Capaccio (Sa) alla Via Anfricide, 20/22, in qualità di titolare dello stabilimento balneare denominato "Lido Dum Dum" ha posto in essere allo stabilimento balneare denominato "Lido Dum Dum", sito in località Laura, su area distinta in catasto al foglio di mappa n. 9 part.lla n. 1 del Demanio Pubblico dello Stato;

VISTO l'esito del sopralluogo dal quale risulta che le opere realizzate abusivamente consistono in:

- 1) Struttura costituita da materiale in elementi modulari prefabbricati in legno, pavimentazione in elementi modulari in tufo costipati, con ancoraggio a terra degli elementi verticali, delimitato da elementi lapidei, delle dimensioni pari a mt. 14,60 x mt. 6,88 per una superficie complessiva pari a circa mq. 100,00 con sovrastante incannucciata, adibita alle finalità turistico – ricreative dello stabilimento balneare poichè veniva riscontrata la presenza di un bancone bar con relativi impianti tecnologici nonché la presenza di tavoli e sedie;
- 2) Gazebo adibito a zona d'ombra con struttura portante in legno, pavimentazione in mattoni e sovrastante copertura di incannucciata di circa mq. 20,00;
- 3) Area demaniale marittima di circa mq. 30,00 su cui insiste una struttura in legno, adibita a bar – spiaggia, delle dimensioni pari a mt. 4,70 x mt. 4,70 per una superficie complessiva pari a mq. 22,09 ed altezza pari a mt. 3,00 circa. Risulta dotato di allacci e scarichi idrici nonché di fornitura di energia elettrica;
- 4) Gazebo adibito a zona d'ombra con struttura portante in legno, pavimentazione in mattoni e sovrastante copertura di incannucciata di circa mq. 20,00.

RILEVATO:

Che detta area nel vigente P.R.G. approvato, con Decreto del Presidente della Provincia di Salerno pubblicato sul B.U.R.C. n. 2 del 13/01/1992, è destinata alla seguente tipologia urbanistica F5 Arenili:

Che le opere abusive sorgono su aree sottoposte ai seguenti vincoli e/o disposizioni di legge:

- a) Zona classificata sismica S=6 (D.M. 3.6.1981 e Del. di G.R. 7.11.2002 n. 5447);
- b) Vincolo di protezione delle bellezze naturali – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (Art. 136 e 142 del D.Lgs 22.1.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio");
- c) Riserva Foce Sele-Tanagro (L.R. 1.9.1993, n. 33 e s.m.i, istituita con D.G.R. n. 1540 del 24.4.2003, pubblicata sul B.U.R.C. n. 25 del 9.6.2003);
- d) Z.P.S. e S.I.C. (Direttiva 92/43/CEE recepita con D.M. 3 aprile 2000, modificata con Delibera di C.C. n. 31 del 27.5.2002 e approvata con D.G.R. n. 3431 del 12.7.2002);
- e) Vincolo Idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923, n. 3267);

CONSIDERATO che le opere de quo sono state realizzate su proprietà pubblica demaniale in assenza di concessioni e autorizzazioni, e sono quindi da ritenersi completamente abusive che per le loro caratteristiche sono dirette a soddisfare esigenze durature nel tempo e quindi si con-

figurano come interventi di nuova costruzione ai sensi del combinato disposto dall'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 17 delle Nta. Del vigente Prg., per le quali è sempre richiesto titolo abilitativo;

Che ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 la realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali è disciplinata dalle norme del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

RITENUTO che non è possibile tollerare l'ulteriore permanenza delle opere edilizie abusive, sine titulo e delle innovazioni non autorizzate di cui in premessa;

VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI gli articoli 42, 47, 54, 1161 e 1164 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327;

VISTO gli articoli 27, 31 e 35 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;

AI SENSI del combinato disposto dell'art. 35 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell'art. 54 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327;

DIFFIDA

Al Sig. BIFULCO Giuseppe, in qualità di titolare dello stabilimento balneare denominato "Lido Dum Dum" come in narrativa generalizzato, di demolire le opere edilizie realizzate abusivamente e descritte in premessa, in uno con la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

CON AVVERTENZA ESPRESSA

Che in mancanza, secondo quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 380/2001, si procederà alla demolizione d'ufficio, con il recupero delle spese, a carico del responsabile dell'abuso.

INFORMA

Che nel caso le opere siano soggetto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria è onere del responsabile dell'abuso richiedere il dissequestro ai fini dell'ottemperanza. Tale richiesta dovrà essere presentata in tempo utile alla competente autorità al fine di evitare l'applicazione delle ulteriori sanzioni illustrate al punto precedente e pertanto si fa obbligo di informare questo ufficio, mediante il deposito di copia della richiesta di dissequestro.

DISPONE

Che il provvedimento medesimo venga notificato al responsabile dell'abuso, Al Sig. BIFULCO Giuseppe, in qualità di titolare dello stabilimento balneare denominato "Lido Dum Dum", innanzi generalizzato, ai fini dell'ottemperanza di quanto in esso ordinato; che copia di detto atto venga trasmessa;

- a) Alla Soprintendenza ai BAAAS di Salerno, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per consentire l'esercizio della facoltà di intervento ai fini della demolizione di propria iniziativa;
- b) All'Agenzia del Demanio Filiale di Napoli;
- c) All'Ente Riserva "Monti Eremita - Marzano" e "Foce Sele - Tanagro" con sede in Concorsi Terme;
- d) Al Presidente della Giunta Regionale secondo le modalità stabilite dalla Legge Regionale 18 novembre 2004, n. 10 e per le finalità in essa indicate;
- e) Al Prefetto di Salerno e alla Procura della Repubblica di Salerno per conoscenza;
- f) Al Commissario Prefettizio, al Segretario Generale e all'Ufficio relazioni con il pubblico e Trasparenza del Comune di Capaccio per conoscenza;
- g) Al Comando dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli;
- h) Al Comando di Polizia Locale, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza;
- i) All'Ufficio Demanio del Comune di Capaccio;
- j) Al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione Foce di Foce Sele.

COMUNICA

Che il responsabile del procedimento è il geom. Dean Auricchio;

Che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 Luglio 2010 n. 104, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

G/DL

Il Responsabile del Settore
Arch. Rodolfo SABELLI

